

REGOLAMENTO PUNTI DI VENDITA ESCLUSIVI QUOTRIDIANI E

PERIODICI

(Delibera C.C. n. 9 del 06/02/2003)

Il presente regolamento disciplina la vendita di giornali e riviste nei punti esclusivi ed è redatto ai sensi della L. 416/81 e successive modificazioni, del D.Lgs. 31/03/1998 N. 114; della L. 13/04/1999 N. 108, del D.Lgs. 24/04/2001 N. 170 e della Circolare del Ministero dell'industria e Commercio n.3538/C del 28 dicembre 2001.

Art. 1. I punti di vendita esclusivi sono quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici.

Art. 2. L'attività di vendita esclusiva, anche a carattere stagionale, di quotidiani e riviste è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte del Comune nel rispetto del piano comunale di localizzazione attraverso gli indirizzi emanati dalla Regione attenendosi ai criteri già indicati in premessa;

Art. 3. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi deve avvenire in ragione degli indirizzi regionali.

Art. 4. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

1. per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;
2. per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;
3. per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;
4. per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;
5. per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;
6. per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;
7. per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 5. Nella vendita di quotidiani e riviste i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

Art. 6. Il prezzo di vendita nella stampa quotidiana e periodica stabilita dal produttore non può subire variazioni, I punti di vendita esclusivi devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita. E' vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 7. L'autorizzazione amministrativa comunale per la vendita di giornali quotidiani e periodici è rilasciata dal comune ai sensi della legge n. 416 del 05.08.1981 e successive modifiche, del D.lgs. n.114 del 31.03.1998, della legge n.108 del 13.04.1999, del D.lgs. n.170 del 24.04.2001.

I requisiti per ottenere il rilascio dell'autorizzazione sono:

- a) avere raggiunto la maggiore età;
- b) essere in possesso dei requisiti morali;
- c) non essere già in possesso di altra autorizzazione per un punto vendita di quotidiani e periodici sito sul territorio comunale;
- d) non aver perduto, nel quinquennio precedente la titolarità per atto volontario o di autorità, di una autorizzazione per rivendita di quotidiani e periodici nel territorio comunale.
- e) Non essere legati da rapporto di coniugio con soggetti in possesso di altra autorizzazione per un punto vendita di quotidiani e periodici sito sul territorio comunale.

L'eventuale assegnazione sarà comunicata alla persona interessata, tramite lettera

raccomandata con ricevuta di ritorno, che entro 30 giorni dovrà produrre autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico, se trattasi di chiosco, o l'agibilità con destinazione d'uso commerciale del locale e il contratto di fitto (regolarmente registrato) o l'atto di proprietà dello stesso.

Art. 8 Nella domanda il richiedente deve dichiarare:

- Dati anagrafici e Codice Fiscale;
- Ubicazione del punto vendita al quale intende partecipare;
- Disponibilità dei locali commerciali o dello spazio pubblico, ovvero di aver avviato l'istruttoria relativa all'acquisizione di quest'ultimo;
- Deve allegare:
 - Autocertificazione antimafia;
 - Autocertificazione Residenza e stato di famiglia;
 - Atto Costitutivo e Statuto (in caso di società);

Ai fini di una più agevole conclusione del procedimento amministrativo, tutti gli interessati potranno utilizzare l'apposito modulo, che qui si allega come parte integrante del presente regolamento, ai fini dell'approvazione dello stesso.

Art. 9 Le nuove autorizzazioni amministrative potranno essere 10 (dieci).

I nuovi punti vendita localizzati dal presente piano saranno assegnati, per la prima volta, mediante avviso pubblico che dovrà essere predisposto e varato dall'Amministrazione

Comunale, su proposta dell'ufficio competente entro 60 (sessanta) giorni dall'esecutività del piano. Chi intende partecipare all'assegnazione di più punti vendita dovrà inoltrare singole istanze con l'indicazione di tutti i requisiti richiesti.

L'avviso dovrà essere pubblicato nei quotidiani locali. Nell'avviso sono indicati i punti vendita da assegnare, i requisiti, i termini per la presentazione delle domande ed i criteri di valutazione delle stesse. La domanda di assegnazione del punto vendita prescelto ed indicato dal richiedente deve essere inviata, esclusivamente, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ed in carta legale a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del Bando ed entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. A tal fine saranno considerate valide le domande presentate all'ufficio postale entro e non oltre i suddetti termini e pervenute all'ufficio entro e non oltre i dieci giorni successivi.

In caso di domande concorrenti le autorizzazioni saranno concesse secondo i seguenti criteri di priorità:

1. Residenza nel Comune di Lecce;
2. Disponibilità del Locale;
3. Ordine Cronologico di presentazione delle domande con riferimento alla data del timbro

postale di spedizione.

In caso di ulteriore parità si procederà con estrazione a sorte.

Art. 10. Il piano di localizzazione dei punti ottimali di vendita esclusivi di giornali e riviste, sentite le organizzazioni regionali delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori e delle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta, ed acquisito il parere favorevole degli stessi viene approvato dal Consiglio Comunale. Il Piano con le presenti norme e direttive entra in vigore decorso il termine di pubblicazione all'Albo Comunale della Delibera Consiliare di approvazione. Il Sindaco è tenuto a trasmettere alla Regione il piano approvato e le successive variazioni.

Art. 11. Il richiedente l'autorizzazione amministrativa, ottenuta la stessa, deve iniziare l'attività entro 6 (sei) mesi dalla data del rilascio.

La non ottemperanza a quanto stabilito al comma precedente comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore e sempre che il titolare, prima della scadenza dei sei mesi, abbia chiesto ed ottenuto

proroga dal Sindaco. Una volta che il concessionario viene dichiarato decaduto si procederà all'assegnazione secondo graduatoria

Art. 12. Le richieste di nuove aperture o di trasferimento (all'interno della medesima zona commerciale di appartenenza) di una rivendita saranno accolte se, fermo la regolare presentazione della domanda, il nuovo insediamento venga posizionato in un punto tale da non arrecare danno ad altri punti vendita già esistenti. Tale condizione sarà valutata dal settore competente dell'Amministrazione Comunale acquisito il parere della FIEG.

Art. 13. In caso di richiesto subingresso nell'attività di rivendita di giornali quotidiani e periodici verranno applicate le medesime norme della legge sul commercio relative alla fattispecie in questione, fatto naturalmente salvo il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 7.

Art. 14. E' consentita la vendita tramite gli "strilloni". Durante le ore di chiusura delle edicole, tale vendita non è soggetta ad alcuna limitazione.

Art. 15. La vendita di giornali e riviste in particolari localizzazioni è soggetta alle seguenti

norme e criteri:

a) Stazione ferroviaria: l'autorizzazione sarà sempre concessa, indipendentemente dalle

previsioni del piano, e dalla distanza minima, ma sempre in presenza dei requisiti soggettivi.

b) Ospedali e luoghi di cure, convivenze: la vendita deve essere svolta esclusivamente

all'interno delle strutture e deve essere effettuata da rivendite in possesso di autorizzazione.

Qualora l'Ente non gestisse direttamente l'attività attraverso proprie organizzazioni interne,

la vendita dovrà essere effettuata da rivenditori esterni già autorizzati scelti liberamente

dall'Ente;

c) Alberghi e altre attività turistico - ricettive: la vendita non è soggetta alla

parametrizzazione del presente, deve essere sempre concessa l'autorizzazione alla vendita,

che deve essere effettuata all'interno delle strutture a favore dei soli clienti rispettando la

normativa fiscale ed amministrativa.

Art. 16. La sospensione delle vendite nei giorni festivi, di riposo infrasettimanale e per ferie,

è stabilita da un apposito calendario annuale comunicato dalle organizzazioni sindacali di

settore e approvato dall'Amministrazione comunale. Nel territorio comunale deve essere

sempre assicurata l'apertura di almeno il 30% delle rivendite. Durante il periodo di chiusura per ferie, la rivendita ha l'obbligo di tenere affisso all'esterno un cartello che indichi la rivendita aperta più vicina, Il calendario predisposto deve essere annualmente trasmesso a tutte le organizzazioni di settore.

Art.17 Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e è fatto divieto di:

- a) sospendere l'attività nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore ad un anno;
- b) riservare diverso trattamento alle varie testate.

In caso di inosservanza troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.Lgs n.170/2001 e dal D.lgs n.114/2001, art.22.

Art. 18 Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni vigenti in materia.